



COMUNICATO UFFICIALE N. 353
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 353/AA al n. 356/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 353/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PASSARO, e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe PASSARO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. San Luigi Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 7.11.2024, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri del Presidente e dei dirigenti tesserati per la A.S.D. Campanelle, nonché di tale società nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di due post pubblicati sulla propria pagina personale del social network "facebook";

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Passaro all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe PASSARO,
 - Società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ezio PERUZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PASSARO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 354/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Davide INGOGLIA, Marco ROGGERO e della società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., avente ad oggetto la seguente condotta:

Davide INGOGLIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.R. S.S.D. Real Orione V., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 39, comma 2, e 91, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso ommesso, pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare che le firme del sig. Alessandro Gangale presenti sui moduli di tesseramento per la società A.S.R. S.S.D. Real Orione V. per la stagione sportiva 2024 – 2025, da lui sottoscritti e così inseriti nel sistema, fossero state apposte dal citato calciatore;

Marco ROGGERO, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.R. S.S.D. Real Orione V., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dagli artt. 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel mese di giugno 2024, fatto sottoscrivere al calciatore sig. Alessandro Gangale, all'epoca minorenni, i moduli di pre tesseramento per la società A.S.R. S.S.D. Real Orione V. per la stagione sportiva 2024 – 2025 poi non inseriti nel sistema, e per avere altresì lo stesso nel mese di agosto 2024, quando il calciatore aveva compiuto la maggiore età, scannerizzato la firma apposta dal sig. Alessandro Gangale sui predetti moduli trasferendola poi sui moduli di tesseramento inseriti nel sistema informatico federale;

A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Davide Ingoglia e Marco Roggero;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Davide INGOGLIA,
 - Sig. Marco ROGGERO,
 - Società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide INGOGLIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Davide INGOGLIA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco ROGGERO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.R. S.S.D. REAL ORIONE V.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 355/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Pietro LAPERTOSA avente ad oggetto la seguente condotta:

Pietro LAPERTOSA, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Osservatore Arbitrale (appartenente alla Sezione AIA di TORINO), in violazione dell'art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 4, 5, e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA per aver costui, quale Osservatore Arbitrale designato per valutare l'operato della terna arbitrale cui era stata affidata la direzione della gara CITTA' GIARDINO MARASSI vs JASNAGORA disputata in data 12.10.24 e valida per il Campionato Calcio a 5 Serie B Gir. A della stagione sportiva in corso, assunto verso i componenti della anzidetta terna arbitrale, in occasione del previsto colloquio di fine gara intrattenuto con gli stessi, un atteggiamento insolente, sgarbato, scortese, irrispettoso e maleducato. E più precisamente per aver nel corso di quel colloquio (istituzionalmente finalizzato ad una disamina tecnico-analitica della direzione di gara al fine di valutare la prestazione di ciascun componente della terna arbitrale), nel rivolgersi ai componenti della terna arbitrale, utilizzato un linguaggio offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Pietro LAPERTOSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 5 (cinque) giorni di sospensione interamente e definitivamente commutati ex art. 126 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione della non particolare gravità della condotta contestata e della occasionalità della stessa, nella applicazione della sanzione della sola censura per il Sig. Pietro LAPERTOSA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 356/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Mario BUCCI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mario BUCCI, all'epoca dei fatti Arbitro Benemerito, nonché Osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Vasto (CH); in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a), lett. b) e lett. c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per aver, al termine del convegno "Essere Arbitri in Campo e nella Vita – II Edizione", tenutosi in data 11.12.2023, presso il Teatro Comunale Fenaroli di Lanciano (CH), posto in essere una condotta intimidatoria e aggressiva, nei confronti del Sig. Giuseppe Paione, Arbitro della Sezione di Lanciano e componente del Comitato Regionale Arbitri Abruzzo con il ruolo di referente del Settore Giovanile e Scolastico, al quale ha proferito frasi offensive e irriguardose;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Mario BUCCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di sospensione per il Sig. Mario BUCCI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina